

**Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato
Centro di Documentazione don Tonino Bello odv
Via Laderchi, 3 - Faenza - (Ra)**

Oggi, sabato 12 novembre 2022 alle ore 17.00, presso la sede sociale in via Laderchi, 3, a Faenza, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Centro di Documentazione don Tonino Bello odv" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione
2. Varie ed eventuali.

A oggi risultano iscritti nel Libro soci i seguenti soci. Di questi sono presenti:

socio iscritto al libro soci	presente	delega	volontario attivo
1 Alberghi Luca		Dal Pozzo Diletta	x
2 Bellinzona Roberto	x		x
3 Benedetti Anna	x		x
4 Casadei Sauro		Benedetti Anna	x
5 Cicognani Norma	x		x
6 Colombini Anna	x		x
7 Dalbon Rosanna	x		x
8 Dal Pozzo Diletta	x		x
9 Donati Maria Rosa	x		x
10 Ferrami Cesare	x		x
11 Fiorini Franca Gianna		Bellinzona Roberto	x
12 Giangrandi Valeria			x
13 Grandi Gian Luca		Viselli Alviero	x
14 Gualdrini Giorgio			x
15 Magnifico Anna		Cicognani Norma	x
16 Patuelli Davide	x		x
17 Ricci Maccarini Ester	x		x
18 Sacchini Gian Domenico	x		x
19 Spada Anna Maria		Donati Maria Rosa	x
20 Valgimigli Roberto (Mani Tese)			x
21 Viselli Alviero	x		x
	12	6	21

Per un totale di n. 18 soci (di cui 6 per delega) su un totale 21 soci attualmente iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Davide Patuelli e da Segretaria la Vicepresidente sig.ra Diletta Dal Pozzo.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, come sopra riportata, dichiara aperta la riunione e procede alla presentazione del primo punto all'Ordine del giorno.

Modifica dello Statuto dell'Associazione

L'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con propria lettera prot.10/10/2002.1027575.U, inviata tramite pec, ha comunicato all'Associazione la necessità di modificare il proprio Statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Infatti, ha rilevato le seguenti disposizioni non conformi alla normativa vigente:

- Art. 6 e art. 8: si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Pertanto, è necessario adeguare lo Statuto.

- Art. 8: è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie. Questa previsione non è corretta.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione...".

È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati.

Pertanto, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, sezione A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, è necessario apportare le modifiche statutarie sopraindicate e inviare all'indirizzo PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il nuovo Statuto dovrà pervenire, ex art. 31 comma 8 D.M. 106/2020, entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione salvo eventuali proroghe o sospensioni dei termini da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

L'omesso riscontro può essere causa di mancata iscrizione dell'ente al RUNTS.

Pertanto, dopo essersi consultati con Per Gli Altri Service e dietro suo suggerimento, si propone di modificare lo Statuto come richiesto.

Dopo ampia e articolata discussione il testo così emendato è posto in votazione dell'Assemblea. Il testo è approvato all'unanimità dai presenti che costituiscono per voto o per delega, più dei tre quarti degli associati. Lo Statuto è pertanto legittimamente modificato e si dà mandato al Comitato Direttivo affinché provveda a registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate, a inviarlo all'indirizzo PEC indicato, unitamente a questo verbale debitamente firmato e a comunicarlo ai terzi.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

ATTO ESENTE 16 NOV. 2022

Registrato a Faenza il

Il Segretario

Al N. 1553

Serie

Esatti €

D. W. Del P...

L'operatore per T. 4
Filippo D'Angelo

Il Presidente

Davide Rob...

(*) Firma del delegato del...



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“Centro di documentazione don Tonino Bello ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “Centro di documentazione don Tonino Bello ODV”, di seguito detta “Associazione”, con sede legale in via Laderchi, 3, Faenza (Ra).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, l'Associazione, ispirandosi ai principi della vigente Costituzione italiana, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della solidarietà umana e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere, gestire ed organizzare coi propri aderenti una biblioteca, emeroteca, videoteca e ludoteca specializzate nella raccolta di libri, periodici, giornali, documenti, audiovisivi inerenti i seguenti argomenti: pace, giustizia, ecologia, diritti umani, volontariato, dialogo interreligioso e interculturale;
- b) offrire alla pubblica fruizione, la consultazione e il prestito gratuito del materiale librario e documentario e quant'altro custodito e disponibile nel Centro di documentazione;
- c) incrementare e aggiornare il patrimonio bibliotecario del Centro di documentazione, anche grazie a lasciti temporanei da parte di soci o di privati che ne manterranno la proprietà e che pertanto in qualsiasi momento potranno ritirarli;
- d) condividere spazi di lettura, dialogo, confronto, sui temi elencati al punto a) nella convinzione che la prima forma di dialogo è il racconto e l'ascolto del racconto altrui;
- e) concorrere alla formazione e all'aggiornamento di volontari, specialmente giovani, che intendano impegnarsi, prevalentemente riuniti in gruppi ed associazioni, in attività di solidarietà nella comunità locale, in Italia e all'estero;

- f) organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, sia pubblici che privati, mostre convegni e dibattiti sugli argomenti elencati al punto a);
- g) informare su iniziative inerenti gli argomenti elencati al punto a) e promuoverne e favorirne la partecipazione;
- h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Patrimonio è costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, compreso tutto il materiale bibliotecario acquisito attraverso le risorse di cui all'art. 3 ad esclusione di quello conferito con riserva di proprietà da privati o dagli stessi soci a norma dell'art. 2.

Esso non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno.



Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Comitato direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci solo persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Comitato Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Comitato direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il recedente ha tuttavia diritto alla restituzione (previa richiesta scritta da effettuarsi entro 3 mesi dal recesso) del materiale e delle attrezzature conferite con riserva di proprietà a norma dell'art. 2.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- proporre iniziative e attività coerenti con le finalità dell'associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- usufruire del materiale bibliotecario e audiovisivo presenti presso il Centro di documentazione

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Il numero dei soci non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge. ¹

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;

¹ Attualmente 7, secondo il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 art. 32, 1° comma

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare nelle assemblee da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- delibera sul trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dallo Statuto o proposti dal Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, e sullo scioglimento dell'Associazione- e relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

P

Per modificare lo Statuto occorrono:

- in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella seduta immediatamente successiva, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Comitato decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Comitato direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio preventivo e rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea.
- Valuta e delibera in merito alle attività proposte dai soci

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Comitato direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi componenti.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo a maggioranza semplice, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione, con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Dura in carica quanto il Comitato Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente o al Segretario la gestione della cassa e l'uso della firma disgiunta nei rapporti bancari a nome dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni il Comitato direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Roberto De Vito



r_emiro.giunta - Prot. 16/11/2022.1162736.E